## N. 189

Ordinanza del 19 settembre 2024 del Tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di M. P.

Reati e pene – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.

- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).

## TRIBUNALE DI POTENZA

## Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il giudice per l'udienza preliminare;

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe iscritto a carco di P. M., difeso di fiducia dall'avv. Zuroli Mario Giuseppe Domenico;

imputato del delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice penale «perché per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché in violazione della legge della Regione Basilicata n. 13/2005 e del decreto regionale n. 118/2023, appiccava il fuoco a delle erbacce e sterpaglie in precedenza raccolte, provocando un incendio di una superficie pari a complessivi ha 00.40.00, di cui ha 00.35.00 di bosco ceduo di specie quercine e ha 00.50.00 di terreno incolto riportati in catasto al foglio n. ..., particella n. ... di proprietà di ..., foglio n. ..., particella n. ... e ..., ed al foglio n. ..., particella n. ..., di proprietà di ... »;

esaminata l'eccezione di incostituzionalità sollevata all'udienza del 13 giugno 2024 dalla difesa dell'imputato, in relazione all'art. 131-*bis*, comma 3, n. 3) del codice penale per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui annovera il delitto di cui all'art. 423-*bis*, comma 2 del codice penale tra le ipotesi di esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;

sentito il pubblico ministero il quale si è opposto all'accoglimento dell'eccezione;

## OSSERVA

Nell'ambito del presente giudizio questo giudice è chiamato a decidere se sussistono presupposti per la prosecuzione del processo dinanzi al giudice del dibattimento ovvero se sussista taluna delle ipotesi di cui all'art. 425, comma 1 e comma 3 del codice di procedura penale.

Dagli atti delle indagini preliminari risulta che in ordine ai fatti di cui all'addebito le fonti di prova consentirebbero di formulare una prognosi di condanna.

Dalla relazione di intervento del personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di ... si evince che, in data ... gli operanti, giunti in agro di ... (...), constatavano la presenza di un incendio di sterpaglie che, a causa del vento, si era portato a ridosso di un magazzino di attrezzature situato alle spalle di un'abitazione. Il richiedente — identificato in P. M. — riferiva ai Vigili del fuoco che, mentre faceva pulizia di residui vegetali suddivisi in diversi piccoli ammassi, nel tentativo di abbruciamento del primo, il fuoco si propagava con il cambio repentino della direzione del vento.

Il fuoco si estendeva oltre la recinzione ove erano collocati i mucchi di sterpaglie interessando un deposito di legna in mezzo ad un campo, giungendo sino al sottobosco adiacente.

In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di ..., si evince che, grazie all'ausilio dell'applicativo informatico RSDI della Regione Basilicata, veniva accertato che le fiamme interessavano una superficie complessiva di 00.05.00 ettari di terreni incolti pertinenti all'abitazione del P. e 00.35.00 di bosco ceduo di specie quercina.

Escusso a s.i.t. il sig. ... , questi dichiarava che, mentre si recava presso il proprio fondo rurale, notava del fumo esalare dall'abitazione di ... . Recatosi presso l'abitazione, il ... notava la presenza del P. in compagnia con un altro soggetto, intento a spegnere un piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca.

Orbene, l'analisi degli atti di indagine induce a formulare una positiva e ragionevole prognosi di condanna nei riguardi dell'odierno imputato, così imponendo la prosecuzione del processo.

Possono, invero, ritenersi integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 423-bis, comma 2 del codice penale.

In particolare, va rilevata la configurabilità della nozione di incendio come delineata dall'art. 2 della 353/2000, secondo cui «per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».

Tanto osservato — pur potendo ritenere possibile la configurazione di un incendio nel caso di specie secondo l'insegnamento della Suprema Corte in ragione dell'intensità e delle soglie dimensionali del fuoco appiccato dal prevenuto — le circostanze del caso in esame inducono a ritenere il fatto-reato ascritto al P. come di particolare tenuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis del codice penale.

Difatti, è utile osservare che le fiamme hanno interessato la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi.

Peraltro, in ragione dell'ubicazione dell'incendio, il pericolo per l'incolumità pubblica è risultato pressoché minimo, avendo le fiamme lambito esclusivamente l'abitazione del P. stesso, danneggiandone parzialmente gli infissi esterni.

Sotto il profilo del grado di colpevolezza, l'elemento colposo appare limitato. In particolare, deve precisarsi che gli abbruciamenti realizzati dal P. hanno riguardato piccoli ammassi di sterpaglie collocati all'interno della proprietà dell'imputato, il quale non si è avveduto della direzione del vento che ha generato la propagazione delle fiamme.

Meritevole di considerazione è altresì la condotta tenuta dal P. successivamente al fatto, consistita nel repentino tentativo di arrestare l'incendio, seguito poi dalla chiamata dei soccorsi.

Cionondimeno, l'applicazione della condizione di non punibilità è preclusa dall'art. 131-bis, comma 3, n. 3) del codice penale.

Ne deriva, dunque, l'esigenza di vagliare la compatibilità di siffatta esclusione con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

A tal proposito, è opportuno precisare preliminarmente che la medesima questione è stata già sollevata dal G.u.p. presso il Tribunale di Firenze con ordinanza n. 104 del 2023, con riferimento ad un caso analogo.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 113 del 27 giugno 2024, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata per irrilevanza poiché il fatto sottoposto all'esame del giudice rimettente è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma primo, lettera *c*), n. 2, decreto legislativo n. 150/2022, introduttivo delle modifiche apportate all'art. 131-bis del codice penale oggetto di censura.

Ebbene, considerato che il fatto per cui si procede è successivo alla menzionata novella, la sollevata questione deve considerarsi rilevante.

In punto di non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, è doveroso operare un giudizio di ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della «presunzione assoluta di non tenuità dell'offesa» del delitto di cui all'art. 423-*bis*, comma 2 del codice penale, introdotta dall'art. 131-*bis*, comma 3, n. 3) del codice penale.

Preliminarmente, si osserva che la condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto postula una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell'art. 133, primo comma del codice penale, incluse le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell'aggressione al bene protetto (Cass. pen. , sez. un., sentenza del 6 aprile 2016, n. 13681).

Ben può avvenire, dunque, che l'incendio (inteso secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità) risulti accompagnato da circostanze — come le modalità della condotta, il grado di colpevolezza ovvero la condotta susseguente al reato — che inducono a giudicare il fatto, globalmente considerato, come connotato da modesta offensività, sì da ritenere il *reo* non meritevole di sanzione penale.

D'altronde, la condizione di non punibilità *ex* art. 131-*bis* del codice penale, mira ad attuare il principio costituzionale di *extrema ratio* della reazione penale.

Ciò posto, deve sottolinearsi che la fattispecie incriminatrice in esame è di tipo colposo.

A tale riguardo, la «presunzione assoluta di non tenuità» potrebbe apparire razionalmente giustificabile in ordine all'ipotesi dolosa prevista dal comma primo dell'art. 423-bis del codice penale (per cui è la cornice edittale di pena ad escludere in radice la non punibilità), in ragione della discrezionale scelta di politica criminale di evitare l'impunità rispetto a condotte intenzionali che aggrediscono beni superindividuali di estrema rilevanza, manifestative di un elevato grado di allarme sociale, oltre che di pericolosità sociale del *reo*.

Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo doloso sono pienamente giustificati perché riferibili a gravi fenomeni criminali, ciò non è sempre spiegabile per i fatti colposi ove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come nel caso di specie, il danno è sostanzialmente insussistente e anche il grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e nel dispregio dell'ambiente.

Del resto, appare peculiare che fra i reati normativamente esclusi dall'applicazione della causa di non punibilità l'unico reato colposo sia proprio l'art. 423-bis, comma II del codice penale, essendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi.

Peraltro i reati esclusi sono principalmente reati di danno, mentre il reato per cui si procede è anche reato di pericolo.

Anche con riferimento ai delitti di «comune pericolo» l'unico delitto escluso dall'applicazione della causa di non punibilità è l'art. 423-bis, comma 2 del codice penale che è sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di «comune pericolo colposi» non sono esclusi dall'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale, in particolare, puoi osservarsi che neppure il disastro ambientale colposo previsto dall'art. 452-quinquies del codice penale è presuntivamente escluso dall'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale.

In specie, il delitto di disastro ambientale colposo contemplato dall'art. 452-quinquies del codice penale, il quale è punito nel minimo con pena leggermente inferiore rispetto a quella riservata al delitto di incendio boschivo colposo e con pena massima ben superiore (10 anni di reclusione).

Inoltre, le due fattispecie appaiono parzialmente accomunate sotto il profilo dell'interesse giuridico protetto; invero, l'autonoma configurazione del delitto di incendio boschivo (rispetto alla figura generale di cui all'art. 423 del codice penale) esprime l'intenzione legislativa di garantire la tutela penale, oltre che per la pubblica incolumità, anche dell'interesse alla conservazione del patrimonio boschivo, quale componente del più ampio e generale bene ambientale.

Ebbene, il delitto di disastro ambientale boschivo non rientra nelle ipotesi di esclusione previste dal comma terzo dell'art. 131-bis del codice penale.

Conseguentemente, attesa l'analogia che caratterizza i due illeciti sotto il profilo dell'oggettività giuridica e delle modalità di aggressione al bene protetto, non sono ravvisabili elementi che inducono a ritenere ragionevole la disparità di trattamento tra essi, secondo il canone di cui all'art. 3 Cost.

La norma di esclusione, poi, impone l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti rispetto ai quali la rimproverabilità è minima, generando altresì un dubbio di compatibilità con il principio di proporzionalità della pena, nella misura in cui anche l'applicazione del minimo edittale apparirebbe incongrua rispetto alla modesta entità del fatto per cui si procede.

Ad avviso del giudice, quindi, l'art. 131-*bis*, comma 3, n. 3 del codice penale contrasta con l'art. 3 e 24 Cost. laddove esclude che il giudice in concreto non possa ritenere l'offesa di speciale tenuità.

La questione è rilevante atteso che, in assenza di preclusione normativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilità come richiesto dalle parti.

P. Q. M.

Il giudice della udienza preliminare di Potenza solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, comma 3, n. 3) laddove prevede che in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2, del codice penale il giudice non possa ritenere l'offesa di particolare tenuità per violazione dell'art. 3 e 27, comma 3 Cost.

Dichiara la sospensione del processo e dei termini di prescrizione del reato fino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale.

Dispone che copia delle presente ordinanza unitamente, a copia degli atti del processo sia trasmessa, a cura della cancelleria, unitamente alle notifiche del presente provvedimento, alla cancelleria delle Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai sig.ri Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti.

Potenza, 19 settembre 2024

Il Giudice: Setola

24C00230

